

# STATUTO

## GRUPPO DI SOLIDARIETÀ CINTESE

### TITOLO - I -

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### **Art. 1**

1. È costituita l'organizzazione di volontariato, denominata Gruppo di Solidarietà Cintese che assume la forma giuridica di associazione.
2. L'organizzazione ha sede nei locali dell'Oratorio della Parrocchia di San Biagio Vescovo e Martire di via Roma a Cinto Caomaggiore (VE).

##### **Art. 2**

1. L'organizzazione del Gruppo di Solidarietà Cintese è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della Legge n.266 del 1991, delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

##### **Art. 3**

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti al Gruppo.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività del Gruppo stesso.

##### **Art. 4**

1. Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea e con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

##### **Art.5**

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 del Codice Civile.

## TITOLO - II -

### **FINALITÀ DEL GRUPPO DI SOLIDARIETÀ CINTESE**

#### **Art. 6**

1. La specifica finalità del Gruppo è quella di prestare assistenza morale e materiale alle famiglie e alle persone che vivono una situazione di disagio, trasportare ammalati o persone bisognose di cure presso luoghi idonei allo scopo.

#### **Art. 7**

1. Il Gruppo opera in prevalenza nel territorio comunale di Cinto Caomaggiore

## TITOLO - III -

### **GLI ADERENTI**

#### **Art. 8**

1. Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.

2. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Assemblea, su domanda scritta del richiedente.

#### **Art. 9**

1. Gli aderenti al Gruppo hanno il diritto di eleggerne gli organi.

2. Essi hanno diritto d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

#### **Art. 10**

1. I volontari aderenti al Gruppo devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

2. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.

## **Art. 11**

1. L'aderente che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dal Gruppo.
2. L'esclusione dal Gruppo è deliberata con voto segreto dall'assemblea, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persone.

## **TITOLO - IV -**

### **GLI ORGANI**

## **Art. 12**

1. Sono organi del Gruppo di Solidarietà Cintese: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

## **CAPO I : L'ASSEMBLEA**

## **Art. 13**

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti al Gruppo.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Gruppo o da un suo delegato.

## **Art. 14**

1. L'Assemblea si riunisce ogni mese su convocazione del Presidente.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea mediante avviso scritto od orale.

## **Art. 15**

1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio.
2. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio,

## **Art. 16**

1. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. L'eventuale modificazione del presente Statuto avviene a maggioranza dei due terzi degli

aderenti.

2. I voti sono palesi tranne quelli di cui all'art. 11 del presente Statuto.

### **Art. 17**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in verbale redatto dal segretario, se presente, o da un membro dell'Assemblea nominato dal Presidente.

2. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente.

3. Il verbale viene custodito nella sede dell'organizzazione a cura del Presidente.

4. Ogni aderente ha diritto di consultare il verbale di ciascun'Assemblea

## **CAPO II : IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Art. 18**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti e sono rieleggibili.

2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno tre componenti dello stesso.

### **Art. 19**

1. Il Presidente del Gruppo è il Presidente del Consiglio Direttivo.

### **Art. 20**

1. Il Consiglio Direttivo, che dura in carica per il periodo di quattro anni, può essere revocato dall'Assemblea, con la maggioranza di due terzi degli aderenti.

2. Il Consiglio Direttivo è il promotore delle attività esecutive relative al Gruppo e le porta poi a conoscenza all'Assemblea.

3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

## CAPO III : IL PRESIDENTE

### **Art. 21**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese.

### **Art. 22**

1. Il Presidente dura in carica per il periodo di quattro anni.
2. L'Assemblea, con la maggioranza dei due terzi degli aderenti, può revocare il Presidente.
3. Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

### **Art. 23**

1. Il Presidente rappresenta il Gruppo e compie tutti gli atti giuridici che impegnano il Gruppo stesso.
2. Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
3. Sottoscrive il verbale dell'Assemblea e cura che sia custodito presso la sede del Gruppo, dove può essere consultato dagli aderenti.

## TITOLO - V -

### **LE RISORSE ECONOMICHE**

### **Art. 24**

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
  2.
    - a) contributi ed eventuali quote associative;
    - b) eventuali proventi da attività marginali di carattere commerciale o produttivo;
    - c) beni mobili;
    - d) donazioni e lasciti;

e) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 266/91.

### **Art. 25**

1. I contributi sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita annualmente dall'Assemblea.
2. I contributi straordinari e le donazioni sono elargiti dalle persone fisiche o giuridiche estranee all'associazione e sono accettate dall'Assemblea che ne determina l'utilizzo in armonia con le finalità statutarie del Gruppo.

### **Art. 26**

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.
2. L'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve comunque essere in armonia con le finalità statutarie del Gruppo e con i principi 266/91.
3. Il Presidente dà attuazione alla delibera dell'Assemblea, e compie i conseguenti atti giuridici.

## **TITOLO - VI -**

### **IL BILANCIO**

#### **Art. 27**

1. I documenti di bilancio del Gruppo sono annuali.(1 gennaio-31 dicembre)
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

#### **Art. 28**

1. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

2. Il conto consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso.

### **Art. 29**

1. I documenti di Bilancio, consuntivo e preventivo, sono controllati dal Presidente.
2. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
3. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea.

### **Art. 30**

1. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza assoluta dei presenti.
2. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede del Gruppo entro quindici giorni prima della seduta di approvazione e può essere consultato da ogni aderente.
3. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza assoluta dei presenti entro il 31 marzo di ogni anno.
4. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede del Gruppo entro quindici giorni prima della seduta di approvazione e può essere consultato da ogni aderente.

## **TITOLO - VII -**

### **LE CONVENZIONI**

#### **Art. 31**

1. Le convenzioni tra il Gruppo e altri enti e soggetti sono deliberate dall'Assemblea.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede

del Gruppo.

#### **Art. 32**

1. La convenzione è stipulata dal Presidente.

#### **Art. 33**

1. Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

### TITOLO - VIII -

## **LA RESPONSABILITÀ**

#### **Art. 34**

1. Gli aderenti volontari del Gruppo sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi della Lo 266/91.

#### **Art. 35**

1. Il Gruppo risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

#### **Art. 36**

1. Il Gruppo può assicurarsi per danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del Gruppo stesso.

### TITOLO - IX -

## **RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI**

#### **Art. 37**

1. Il Consiglio Direttivo disciplina i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.

### TITOLO - X -

## **DEVOLUZIONE DEI BENI**

### **Art. 38**

1. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

## TITOLO - XI -

### **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 39**

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.